

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONATTI, MADERCHI, CAVALLI, AIMONI, POERIO, FABRETTI, BONAZZI, CATALANO, ABENANTE, RAIA, PIVA, FUSI, BERTONE, ADAMOLI, SEGRETO, FERMARIELLO, PALAZZESCHI, VIGNOLO, BRAMBILLA, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI PRISCO, ALBANI e BERMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1970

Interventi a favore delle popolazioni del Polesine colpite da una tromba d'aria

ONOREVOLI SENATORI. — Una eccezionale tromba d'aria si è abbattuta il 21 agosto 1970 sulle popolazioni dei comuni di Gaiba, Stienta e Castelguglielmo in provincia di Rovigo ed ha investito con violenza inaudita territori dei suddetti comuni per una fascia larga oltre un chilometro e lunga oltre venti, lasciando dietro di sé morte e distruzione.

Le conseguenze di tale evento hanno fatto registrare la perdita di una vita umana ed oltre venti feriti, tutti bisognosi di ricovero ospedaliero, mentre i danni alle abitazioni civili, ai fabbricati rurali, ai prodotti e alle piantagioni da frutto sono ingentissimi.

In tale zona del Polesine, con particolare riguardo per quella di Gaiba e Stienta, la tromba d'aria infatti, oltre ad avere inferito un duro colpo alle case rurali e alle colture orto-frutticole, i cui ingenti danni, relativi soprattutto alla distruzione di molti impianti arborei, si ripercuoteranno negativamente per alcuni anni, ha abbattuto o

seriamente danneggiato altre 143 case di civile abitazione; sono stati pure colpiti due fabbricati destinati a scuole elementari, due asili, mentre il vortice d'aria ha completamente asportato la struttura di un ponte sul fiume Canalbianco, che collegava le due parti della frazione di Bressane (rispettivamente in destra e in sinistra del corso di acqua) in comune di Castelguglielmo. Tale ponte veniva utilizzato principalmente dalla popolazione scolastica residente in sinistra del Canalbianco, per raggiungere la scuola e l'asilo, posti in destra, mentre alle popolazioni, impegnate prevalentemente in lavori agricoli, esso permetteva di risparmiare oltre 7 chilometri a piedi o in bicicletta.

È pertanto evidente che un mancato urgente ripristino del ponte provocherebbe a quelle popolazioni enormi disagi.

Ora, mentre per i danni all'agricoltura e alle case rurali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, invocando i presupposti della legge 25 maggio 1970, n. 364, sull'istituzione

del fondo di solidarietà nazionale per il caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, dovrà intervenire con provvedimenti straordinari, date le vaste proporzioni dell'evento calamitoso abbattutosi sul Polesine, per i danni invece provocati alle case di civile abitazione e alle infrastrutture civili non possono essere invocati particolari provvedimenti legislativi che consentano il rimborso delle spese.

Va tenuto inoltre presente che le famiglie colpite sono quasi tutte di braccianti o di artigiani che vivono con un modestissimo reddito.

È da sottolineare infine che un mancato o ritardato ripristino delle 143 case di abitazione danneggiate o distrutte aggraverebbe ulteriormente la già difficile situazione esistente nella provincia di Rovigo nel settore degli alloggi, per cui un provvedimento straordinario che consenta di restituire una casa alle famiglie colpite è una prova di solidarietà umana che la Nazione compie a favore di quel Polesine che in questi ultimi anni ha dovuto subire un duro colpo con il depauperamento delle sue forze di lavoro, a causa di una massiccia emigrazione imposta soprattutto ai giovani dai bassi salari e dal comprensibile desiderio di ricercare un'occupazione stabile e forma di vita migliore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1970 occorrente per interventi straordinari in conseguenza della tromba d'aria abbattutasi il 21 agosto 1970 sui territori dei comuni di Gaiba, Stienta e Castलगuglielmo in provincia di Rovigo.

Art. 2.

Sono ammesse al contributo a carico dello Stato, nella misura di cui al seguente articolo 3, le opere di ricostruzione e riparazione delle case di civile abitazione distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso; le spese per la ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici, degli asili, dei ponti e delle infrastrutture civili in genere distrutti o danneggiati dall'evento eccezionale sono assunte a totale carico dello Stato.

Art. 3.

Il contributo statale per la ricostruzione e riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata, di qualsiasi categoria e destinazione, è concesso nella misura del 90 per cento dell'ammontare della spesa effettiva prevista occorrente per la rimessa in pristino, quando si tratti di alloggi la cui consistenza, prima del sinistro, era di non più di 4 vani utili; nella misura dell'80 per cento per gli alloggi di cinque o sei vani utili; nella misura del 70 per cento negli altri casi.

Il contributo statale non potrà superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e di lire 7 milioni per ciascun proprietario.

Le domande per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo dovranno essere presentate, corredate dal computo metrico estimativo, in esenzione dal bollo, all'Ufficio del genio civile entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Art. 4.

La consistenza dei fabbricati di civile abitazione di cui al precedente articolo e l'ammontare dei danni subiti saranno determinati dall'Ufficio del genio civile.

È ammessa la concessione di un acconto nella misura del 50 per cento della somma presumibilmente dovuta per contributo.

Art. 5.

Ai lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici scolastici, degli asili, dei ponti ed in genere delle infrastrutture civili provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, per mezzo dell'Ufficio del genio civile.

Art. 6.

Entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dagli articoli 3 e 4 anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

Art. 7.

La famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza dell'evento calamitoso di cui al precedente articolo 1 hanno titolo di preferenza nella assegnazione di alloggi costruiti, con o senza il contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare.

Art. 8.

I lavori di cui ai precedenti articoli, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, possono avere luogo in altra sede, nell'ambito delle zone colpite.

Tutti i lavori saranno eseguiti con i miglioramenti tecnici indispensabili.

Si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Art. 9.

Alla spesa di cui all'articolo 1 della presente legge prevista in lire 300 milioni, si farà fronte mediante la corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.